

Gazzetta ufficiale

C 382

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

58° anno

17 novembre 2015

Sommario

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2015/C 382/01	Avviso all'attenzione delle persone soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2011/72/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia	1
2015/C 382/02	Avviso all'attenzione delle persone oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2011/486/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/2054 del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2043 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Afghanistan	2
2015/C 382/03	Avviso all'attenzione dell'interessato cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2043 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan	4

Commissione europea

2015/C 382/04	Tassi di cambio dell'euro	5
---------------	---------------------------	---

IT

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

2015/C 382/05	Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro per le sovvenzioni in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l'Europa per il periodo 2014-2020 [Decisione di esecuzione C(2014) 9490 della Commissione]	6
---------------	---	---

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2015/C 382/06	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7836 — Banco Santander/Pai Partners/Grupo Konectanet/Konecta Activos Inmobiliarios) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	7
2015/C 382/07	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7810 — Vista/Solera) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	8

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

Avviso all'attenzione delle persone soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2011/72/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia

(2015/C 382/01)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone elencate nell'allegato della decisione 2011/72/PESC del Consiglio ⁽¹⁾ e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio ⁽²⁾ concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia.

A seguito di un riesame, il Consiglio dell'Unione europea ha concluso che le persone summenzionate devono continuare ad essere incluse nell'elenco delle persone designate.

Le persone interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco delle persone designate. Le eventuali richieste devono essere presentate anteriormente al 1° dicembre 2015 e inoltrate al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
DG C 1C
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Indirizzo di posta elettronica: sanctions@consilium.europa.eu

Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico, da parte del Consiglio, in conformità dell'articolo 5 della decisione 2011/72/PESC e dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 101/2011, dell'elenco delle persone designate.

⁽¹⁾ GUL 28 del 2.2.2011, pag. 62.

⁽²⁾ GUL 31 del 5.2.2011, pag. 1.

Avviso all'attenzione delle persone oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2011/486/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/2054 del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2043 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Afghanistan

(2015/C 382/02)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione della persona che figura nell'allegato della decisione 2011/486/PESC del Consiglio ⁽¹⁾ attuata dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/2054 del Consiglio ⁽²⁾ e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio ⁽³⁾ attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2043 del Consiglio ⁽⁴⁾ concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Afghanistan.

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1988 (2011), che impone misure restrittive nei confronti delle persone ed entità indicate anteriormente alla data di adozione di detta risoluzione quali talibani e altre persone, gruppi, imprese ed entità ad essi associati specificati nella sezione A («Persone associate ai talibani») e nella sezione B («Entità e altri gruppi e imprese associati ai talibani») dell'elenco consolidato del comitato istituito a norma delle risoluzioni 1267 (1999) e 1333 (2000), come pure di altre persone, gruppi, imprese ed entità associati ai talibani.

Il 23 settembre 2014 e il 27 marzo 2015 il comitato istituito a norma del punto 30 della risoluzione 1988 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha modificato e aggiornato l'elenco delle persone, gruppi, imprese e entità soggetti a misure restrittive.

La persona in questione può in qualsiasi momento presentare al comitato delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 30 dell'UNSCR 1988 (2011), unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco delle Nazioni Unite. Tali richieste dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:

United Nations — Focal point for delisting
Security Council Subsidiary Organs Branch
Room TB-08045D
United Nations
New York, N.Y. 10017
UNITED STATES OF AMERICA

Tel. +1 9173679448
Fax +1 2129631300/3778
E-mail: delisting@un.org

Per ulteriori informazioni consultare: <http://www.un.org/sc/committees/1988/index.shtml>

Facendo seguito alla decisione delle Nazioni Unite, il Consiglio dell'Unione europea ha stabilito che la persona indicata dall'ONU dovrà essere inclusa negli elenchi delle persone, dei gruppi, delle imprese e entità che sono oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2011/486/PESC e dal regolamento (UE) n. 753/2011. I motivi che hanno determinato l'inclusione negli elenchi della persona in questione sono specificati alle voci corrispondenti dell'allegato della decisione del Consiglio e dell'allegato I del regolamento del Consiglio.

Si richiama l'attenzione della persona interessata sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. l'articolo 5 del regolamento).

La persona interessata può presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che la include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
DG C 1C
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

⁽¹⁾ GUL 199 del 2.8.2011, pag. 57.

⁽²⁾ GUL 300 del 17.11.2015, pag. 29.

⁽³⁾ GUL 199 del 2.8.2011, pag. 1.

⁽⁴⁾ GUL 300 del 17.11.2015, pag. 1.

Si richiama inoltre l'attenzione della persona interessata sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Avviso all'attenzione dell'interessato cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2043 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan

(2015/C 382/03)

Si richiama l'attenzione dell'interessato sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾:

La base giuridica del trattamento dei dati è il regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio ⁽²⁾, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2043 del Consiglio ⁽³⁾.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Consiglio dell'Unione europea rappresentato dal direttore generale della DG C (Affari esteri, allargamento e protezione civile) del segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l'unità 1C della DG C, che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
DG C 1C
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Il trattamento è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma del regolamento (UE) n. 753/2011, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2043.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento negli elenchi fissati in tale regolamento.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (CE) n. 45/2001, le richieste di accesso, nonché le richieste di rettifica o di opposizione devono ricevere risposta in conformità della sezione 5 della decisione 2004/644/CE del Consiglio ⁽⁴⁾.

I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone soggette al congelamento dei beni o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Gli interessati possono rivolgersi al garante europeo della protezione dei dati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

⁽¹⁾ GUL 8 del 12.1.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 199 del 2.8.2011, pag. 1.

⁽³⁾ GUL 300 del 17.11.2015, pag. 1.

⁽⁴⁾ GUL 296 del 21.9.2004, pag. 16.

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

16 novembre 2015

(2015/C 382/04)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,0723	CAD	dollari canadesi	1,4293
JPY	yen giapponesi	132,01	HKD	dollari di Hong Kong	8,3109
DKK	corone danesi	7,4610	NZD	dollari neozelandesi	1,6554
GBP	sterline inglesi	0,70580	SGD	dollari di Singapore	1,5253
SEK	corone svedesi	9,3206	KRW	won sudcoreani	1 257,58
CHF	franchi svizzeri	1,0791	ZAR	rand sudafricani	15,4300
ISK	corone islandesi		CNY	renminbi Yuan cinese	6,8330
NOK	corone norvegesi	9,3050	HRK	kuna croata	7,6075
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	14 776,33
CZK	corone ceche	27,031	MYR	ringgit malese	4,7036
HUF	fiorini ungheresi	311,90	PHP	peso filippino	50,644
PLN	zloty polacchi	4,2408	RUB	rublo russo	70,7850
RON	leu rumeni	4,4387	THB	baht thailandese	38,565
TRY	lire turche	3,0922	BRL	real brasiliano	4,1144
AUD	dollari australiani	1,5110	MXN	peso messicano	17,9456
			INR	rupia indiana	70,7613

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE EUROPEA

Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro per le sovvenzioni in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l'Europa per il periodo 2014-2020

[Decisione di esecuzione C(2014) 9490 della Commissione]

(2015/C 382/05)

La Commissione europea, direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, pubblica quattro inviti a presentare proposte al fine di concedere sovvenzioni a progetti in conformità alle priorità e agli obiettivi definiti nel programma di lavoro per il 2015 in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l'Europa (Connecting Europe Facility, CEF) per il periodo 2014-2020.

Si sollecitano proposte per i seguenti inviti:

CEF-TC-2015-2: Appalti elettronici - eProcurement

CEF-TC-2015-2: Servizi generici di sanità elettronica - eHealth Generic Services

CEF-TC-2015-2: Identificazione e firma elettroniche - eIdentification and eSignature (eID)

CEF-TC-2015-2: Servizi generici di risoluzione delle controversie online - Online Dispute Resolution Generic Services (ODR)

Il bilancio indicativo disponibile per le proposte scelte nell'ambito di questi inviti è di 16,9 milioni di EUR.

Il termine ultimo per l'inoltro delle proposte è il **15 marzo 2016**.

La documentazione relativa agli inviti è pubblicata sul sito web del CEF per le telecomunicazioni: <http://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/cef-telecom-calls-proposals-2015>

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7836 — Banco Santander/Pai Partners/Grupo Konectanet/Konecta Activos Inmobiliarios)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 382/06)

1. In data 5 novembre 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione le imprese PAI Partners, SAS («PAI», Francia) e Banco Santander, SA («Banco Santander», Spagna), attraverso l'impresa Brendenbury, SL («Brendenbury», Spagna), acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune delle imprese Grupo Konectanet, SL («Konectanet», Spagna) e Konecta Activos Inmobiliarios, SL («KAI», Spagna) mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Banco Santander è la società madre di un gruppo internazionale di imprese bancarie e finanziarie che operano in Europa, negli Stati Uniti e in America latina. Banco Santander offre servizi nei seguenti settori: servizi bancari al dettaglio, gestione di attivi, servizi bancari per le imprese e di investimento, buoni del Tesoro e assicurazioni,
- PAI è un'impresa di private equity specializzata nell'acquisizione di medie e grandi imprese, la cui sede centrale e il cui centro di gestione si trovano in Europa e che opera in vari settori industriali,
- Brendenbury opera principalmente nella costituzione e nella partecipazione, diretta o indiretta, alla gestione e al controllo di altre imprese e società,
- Konectanet è una società di esternalizzazione dei processi commerciali, che vanno dai servizi di pianificazione e di esecuzione delle funzioni interne di front e back office al controllo delle mansioni svolte dagli agenti esterni che partecipano al processo,
- KAI è un'impresa la cui principale attività è legata alla proprietà e allo sfruttamento di beni immobili.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7836 — Banco Santander/Pai Partners/Grupo Konectanet/Konecta Activos Inmobiliarios, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7810 — Vista/Solera)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 382/07)

1. In data 11 novembre 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Vista Equity Partners Management, LLC («Vista», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'impresa Solera Holdings, Inc («Solera», Stati Uniti) mediante offerta pubblica.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - Vista: impresa di private equity,
 - Solera: fornitura di software e servizi informatici per la gestione del rischio e degli attivi a imprese di assicurazione e operatori dell'industria automobilistica.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7810 — Vista/Solera, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT